

## SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

In attuazione della determinazione del Responsabile del Servizio Ecologia- Agricoltura n. \_\_\_\_/2025;

TRA

il Comune di Garlasco – Servizio Ecologia- Agricoltura , con sede in Piazza Repubblica n. 11 - Garlasco, C.F. 85001810184 e P.IVA 00465640183, rappresentato dal Capo Area Territorio , Arch. Antonio Petullo;

E

\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_,  
con sede in \_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità  
di \_\_\_\_\_;

premesso

- che, con la deliberazione della Giunta Comunale n. ....del....., l'Amministrazione ha approvato il Progetto istituzionale "RISOMANIA 2025";
- che il Servizio Ecologia- Agricoltura del Comune di Garlasco è stato incaricato di promuovere e coordinare il suddetto Progetto, allo scopo di garantire un'offerta ricca e variegata per pubblici eterogenei;
- che ulteriori eventuali progettualità potranno essere individuate nel corso del periodo, anche in collaborazione con gli operatori culturali ed economici della Città;
- che, al fine di sostenere le iniziative previste nell'ambito del suddetto Progetto, il Comune di Garlasco ha cercato disponibilità di sponsorizzazioni;
- che, al riguardo, la \_\_\_\_\_ ha espresso l'intendimento di sostenere la manifestazione di cui al presente contratto;
- che risulta pertanto necessario formalizzare gli elementi essenziali del rapporto con il suindicato soggetto, sulla scorta di quanto previsto dalle norme vigenti ed in particolare art. 43 della Legge n. 449/1997, dall'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, e del vigente Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, delle donazioni di beni mobili e dei contributi liberali a favore del Comune;

si conviene quanto segue

### Art. 1 – Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione da parte dello sponsor \_\_\_\_\_ dell'iniziativa promossa dallo sponsee Comune di Garlasco e denominata \_\_\_\_\_, nell'ambito del Progetto evento "RISOMANIA 2025"

## Art. 2 - Obblighi dello sponsor

- Lo sponsor si impegna a versare la somma complessiva di € \_\_\_\_\_ (di cui € \_\_\_\_\_ per il corrispettivo ed € \_\_\_\_\_ per IVA), in favore dell'Amministrazione Comunale di Garlasco, quale corrispettivo delle prestazioni da effettuarsi da parte dello sponsee (indicate nell'articolo successivo) così contraddistinto :
  - Sponsor Bronze (erogazione tra i 50,00€ e 500,00€)
  - Sponsor Silver (erogazione oltre 500,00€ e fino 1000,00€)
  - Sponsor Gold (erogazione oltre 1000,00€)

In alternativa

- Lo sponsor si impegna a offrire il seguente servizio \_\_\_\_\_ del valore economico di € \_\_\_\_\_ a favore dell'Amministrazione Comunale di Garlasco, rientrando in questa modalità tra gli sponsor tecnici della manifestazione.

## Art. 3 - Obblighi del Comune

Il Comune di Garlasco si impegna a veicolare il logo dello sponsor \_\_\_\_\_ sul materiale previsto per l'iniziativa ( \_\_\_\_\_ ), nonché alle eventuali ulteriori forme di controprestazioni pattuite.

## Art. 4 - Obblighi fiscali

Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in € \_\_\_\_\_ oltre IVA pari a € \_\_\_\_\_ il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza del presente accordo.

Il Comune emetterà fattura entro \_\_\_\_\_ e lo sponsor effettuerà il pagamento di quanto convenuto entro \_\_\_\_\_ giorni dalla data della fattura, mediante bonifico bancario (codice IBAN \_\_\_\_\_) con causale "Sponsorizzazione iniziativa Risomania 2025".

## Art. 5 - Durata del contratto

Il presente contratto produce effetti dalla data di sottoscrizione e si risolverà, senza necessità di alcuna disdetta, una volta ottemperato a quanto in esso contenuto.

## Art. 6 - Risoluzione del contratto

Il Comune di Garlasco può risolvere anticipatamente, e senza oneri a suo carico, il presente contratto per motivi di pubblico interesse.

In ogni caso, il contratto si intende risolto qualora lo sponsor o il Comune risultino inadempienti in modo grave in relazione ai loro rispettivi obblighi.

Art. 7 - Divieto di cessione a terzi del contratto

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

Art. 8 - Risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie inerenti il presente contratto, è competente il Foro di Pavia.

Art. 9 - Disposizioni finali

Per quanto non precisato nel presente accordo si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.

Tutte le spese del presente atto e ad esso conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale e di eventuale registrazione, sono a totale carico dello sponsor.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, i dati personali forniti dallo sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall'Amministrazione Comunale in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima.

I dati saranno comunicati, ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

Garlasco, lì \_\_\_\_\_

Per il Comune

Per lo sponsor